SENTENZA N. 51/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **72308** del registro di segreteria, depositato il 3.2.2020, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis)rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone e con la medesima elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Maurizio Maiella in Napoli, via Luigi Sanfelice n. 43; (pec: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61;
(pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

FATTO

il ricorrente afferma:

- di essere stato dipendente dell'ASL AV2 con la qualifica di perito industriale presso il Dipartimento di prevenzione di sicurezza sul lavoro;
- di aver cessato l'attività lavorativa in data 31.5.2009 e di essere stato collocato in quiescenza;
- di aver presentato il 13.8.2009 domanda di pensione privilegiata per le seguenti patologie: *"a) cardiopatia ischemica con pregresso infarto inferiore*

in buon compenso emodinamico; b) lombo artrosi con discopatie multiple”;
- che con determina del 4.11.2013 l’INPS aveva rigettato tale domanda con la motivazione che la Commissione Medica di Verifica (in breve CMV) di Caserta lo aveva ritenuto idoneo al servizio alla data di collocamento a riposo per dimissioni volontarie;
- che con sentenza n. 315/2017 questa Sezione Giurisdizionale aveva condannato l’INPS a pagare la pensione privilegiata di 4^ cat. ai sensi del d.p.r. n. 1092/1973;
- che l’Ente previdenziale aveva appellato tale sentenza ritenendo al contrario applicabile la normativa prevista per i dipendenti degli Enti locali, vale a dire l’art. 33 r.d.l. n. 680/1938;
- che il Giudice di II grado con sentenza n. 2/2020, del 14.1.2020, ha accolto l’appello ed annullato la gravata sentenza con rinvio al Giudice di prime cure per una nuova pronuncia sul merito;
- con note difensive del 4.12.2021, la difesa del ricorrente domandava, in via istruttoria, un parere medico all’UML presso il Ministero della Salute ai fini della valutazione dell’inabilità dell’interessato conseguente alle patologie: "*1. Cardiopatia Ischemica con pregresso infarto inferiore in buon compenso emodinamico 2. Lomboartrosi con discopatie multiple*", peraltro già considerate dipendenti da fatti di servizio.
- con memoria del 15.12.2021, si costituiva in giudizio l’INPS rimarcando l’assenza dei presupposti di cui all’art. 33 r.d. n. 680/1933 *in primis* a causa del collocamento a riposo per dimissioni volontarie Di (omissis) e non già per inabilità al lavoro, con conseguente esclusione dal diritto a pensione privilegiata, peraltro oggetto di puntuale domanda soltanto in epoca successiva alla cessazione del rapporto; *in secundis* per avere la Commissione medica di Caserta in precedenza escluso la dipendenza da causa di servizio delle indicate patologie nonché l’idoneità e gravità delle stesse a determinare l’inabilità al servizio e quindi l’incapacità a prestare ulteriore servizio, trattandosi di patologie sorte per fattori di rischio

congeniti e costituzionali e non in conseguenza dell'attività lavorativa prestata. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
- all'udienza del 4.7.2022, l'avv. Mautone, per il ricorrente, ha chiesto una CTU innanzi all'UML presso il Ministero della Salute che ha già provveduto a formare il parere in atti con riferimento all'inabilità in esame. L'avv. Tellone si è riportato, invece, alle argomentazioni dei propri scritti difensivi;
- con ordinanza n. 140/2022, del 7.7.2022, questo Giudice richiedeva all'UML presso il Ministero della Salute in Roma di formulare motivato parere sui seguenti quesiti: "*se la malattia sofferta dal ricorrente induca o meno lo stato di inabilità al servizio, in relazione alle mansioni proprie della qualifica posseduta, onde giustificare il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a far data dalla domanda amministrativa del 13.08.2009. In caso affermativo indicare la relativa ascrizione*";
- in data 12.6.2024, l'incaricato organo peritale, in esecuzione della predetta ordinanza, trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere;
- da ultimo, all'odierna udienza, presenti l'avv. Chiara Renzulli, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambe le parti si sono riportate alle proprie difese, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La questione oggetto di scrutinio riguarda il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dal 13.8.2009, in relazione alla valutazione dell'inabilità a suo carico conseguente alle patologie "*cardiopatia Ischemica con pregresso infarto inferiore in buon compenso emodinamico e lomboartrosi con discopatie multiple*", già ritenute dipendenti da fatti di servizio, con richiesta di condanna dell'INPS al pagamento dei dovuti arretrati e con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, questo Giudice, con ordinanza n. 140/2022, del 7.7.2022, domandava all'UML presso il Ministero della Salute se le patologie a carico del ricorrente fossero la causa dello stato di inabilità al servizio, in relazione alle mansioni proprie della qualifica posseduta, onde giustificare il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a far data dalla domanda amministrativa del 13.8.2009, indicando, in caso affermativo, la relativa categoria di ascrizione.

Previa autorizzazione a redigere il parere sulla base dei soli atti depositati, l'incaricato organo peritale, riunitosi in Collegio in data 22.5.2024 con la partecipazione di esperto esterno specialista cardiologo prof. Sabino Carbotta e di dirigenti medici in servizio presso l'Ufficio (assenti sia il ricorrente che l'INPS convenuta), dopo avere esaminato la documentazione, sanitaria ed amministrativa, in atti formulava le seguenti considerazioni: *"Per quanto concerne l'infermità cardiaca cardiopatia ischemica con pregresso infarto inferiore in buon compenso emodinamico risulta che l'evento infartuale si è presentato nel 1995. Dopo tale episodio (omissis) ha ripreso l'attività lavorativa e non risultano episodi ischemici cardiaci successivi. Dai vari esami cardiologici effettuati presenti in atti (l'ultimo è del 2013, eseguito presso il PO di Solofra (AV), corredati da esami strumentali (ecg ed ecocardiodoppler) risulta sempre una condizione di buon compenso emodinamico. Per quanto riguarda l'affezione osteo-articolare, non risulta dal referto di visita ortopedica del 30.1.2013 eseguita presso l'ASL di Avellino che fossero evidenti deficit della deambulazione ma unicamente un ridotto deficit della flesso estensione e della rotazione del rachide. Considerato pertanto il suddetto quadro funzionale complessivo ritiene che il ricorrente alla data della cessazione del servizio non fosse da considerare inabile alle specifiche mansioni".*

Le valutazioni compiute in questa sede dall'UML presso il Ministero della Salute risultano condivisibili in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso

convincimento possono desumersi dalle difese svolte dal ricorrente nel corso del giudizio, a fronte della inidoneità delle stesse a porre in discussione l'*iter* logico – argomentativo seguito dall'organo peritale.

Per i motivi illustrati, in difetto dei previsti requisiti di legge (collocamento a riposo per inabilità al lavoro e presenza di gravi infermità tali da cagionare un'incapacità a prestare ulteriore servizio), il formulato ricorso dev'essere respinto.

Sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio di appello in ragione della complessità della questione trattata e dell'alternarsi di pronunce giurisdizionali di segno contrario (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2.Compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.02.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale